

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE  
E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA  
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA  
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

1978

## SOMMARIO

LUISA FEDERICA ZAGNI, <i>Note sulla documentazione arcivescovile milanese del secolo X</i> . . . . .	pag. 5
PIERO CASTIGNOLI e PIERRE RACINE, <i>Due documenti contabili del comune di Piacenza nel periodo della Lega lombarda (1170-1179)</i> . . . . .	» 35
AURORA MIGGIANO, <i>I conti di Lomello e il comune di Brescia fra la fine del secolo XII e gli inizi del XIII</i> . . . . .	» 95
MARIA LUISA CHIAPPA MAURI, <i>Evoluzione agraria e storia sociale in una proprietà ecclesiastica: i beni del monastero di S. Maria Teodote nella zona di Borgo S. Donino nei secoli XIV e XV</i> . . . . .	» 115
SERGIO ABBIATI, <i>Intorno ad una possibile valutazione giuridico-diplomatica del documento inquisitorio</i> . . . . .	» 167
CLAUDIA MARINO, <i>Dati archivistici relativi a opere d'arte conservate nella cattedrale di Vigevano</i> . . . . .	» 181

## *Note sulla documentazione arcivescovile milanese del secolo X*

di LUISA FEDERICA ZAGNI

Proseguendo il lavoro intrapreso nel secondo volume di questa stessa collana<sup>1</sup>, ci si accinge ora ad esaminare gli atti relativi agli arcivescovi milanesi del sec. X, ritenendo necessario e doveroso, nonostante la scarsa e frammentaria documentazione, considerare approfonditamente questi documenti, prima di affrontare il sec. XI, così importante per Milano e la sua Chiesa. La presente ricerca acquista perciò un significato solo se la si considera un momento di una ricerca più vasta, rivolta essenzialmente a cogliere il sorgere e l'affermarsi in forme proprie della cancelleria degli arcivescovi di Milano.

Già nel precedente studio si era affiancata all'analisi di carattere strettamente diplomatistico degli atti prodotti dalla cancelleria arcivescovile una parallela indagine su altri documenti, che, pur essendo, come i placiti, di differente natura, formavano un quadro storicamente più completo dell'attività degli arcivescovi milanesi e delle diverse forme in cui essa ebbe modo di esplicarsi. Questo stesso indirizzo si è mantenuto nel presente lavoro, che però, data la già accennata scarsità di documentazione, che non ci ha lasciato nemmeno un *praeceptum* per questo secolo, si incentra, per quanto riguarda la diplomazia arcivescovile in senso stretto, sugli atti sinodali. La parte relativa all'attività giudiziaria dell'arcivescovo, pur non aggiungendo nulla di sostanziale a quanto già detto nel precedente lavoro, offre tuttavia l'occasione di riproporre all'attenzione un atto di indubbio interesse diplomatistico, rimettendo in discussione un giudizio di falsità che sembrava definitivo.

In appendice, oltre ad una rassegna di documenti ufficiali ai quali gli arcivescovi intervengono, comparirà un elenco di atti privati di cui essi stessi sono autori, con particolare riguardo per le permutazioni.

---

<sup>1</sup> L. ZAGNI, *Gli atti arcivescovili milanesi dei secoli VIII-IX*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », II, Milano 1977, pp. 5-45.

Rappresentano la parte più importante della presente indagine perché essi soli offrono una testimonianza diretta dell'attività della cancelleria degli arcivescovi di Milano nel sec. X, e permettono quindi di aggiungere qualche elemento alle nostre cognizioni sulla diplomatica arcivescovile milanese.

Purtroppo l'esiguità degli atti pervenutici — solo due sono autentici, il terzo, falso, è stato inserito perché è una antica e nota falsificazione<sup>2</sup> — ancora una volta impedisce di giungere a conclusioni precise, ma almeno giova a mettere in luce l'impegno della Chiesa milanese nella redazione di documenti, che, pure differenziandosi dai *praecepta*, presentano caratteri solenni.

I

962 luglio, [Milano]

Vualperto, arcivescovo di Milano, nel sinodo radunato per discutere sulle necessità della propria Chiesa, a richiesta di Grimpaldo, abate

---

<sup>2</sup> Di un'altra falsificazione, risalente al sec. XVII, non ci è parso necessario trattare; è però bene accennarvi brevemente: si tratta di un falso in forma di copia autentica apparentemente del 1199 di un atto sinodale milanese del 945-46, che Carlo Galluzzi dichiarò di aver rinvenuto fra le carte del Monastero Maggiore di Milano e che invece, come l'esame calligrafico chiaramente rivela, fu opera della sua stessa mano. Da essa fu estratta nel 1666 un'altra copia, autenticata, fra gli altri, dal notaio Giovanni Battista Bianchini, tristemente noto come autenticatore di falsi.

Entrambi i documenti si trovano in A.S.M., Museo Diplomatico, n. 188  $\frac{1}{2}$ , e trattano di un concilio provinciale tenutosi nella basilica di S. Ambrogio sotto la presidenza dell'arcivescovo Olderico, coll'intervento del messo regio conte Ugo e del legato pontificio Ruggero, vescovo di Perugia, nel quale Attone, vescovo di Vercelli, rende pubblico il proprio testamento, assegnando, tra l'altro, all'arciprete Aldemanno suo consanguineo, ai preti cardinali, ai decumani e al clero della Chiesa milanese le valli svizzere di « Bellenio, Leventina, Biasca et Intrasca ». Sulla ingarbugliata questione del passaggio di queste valli sotto la signoria della Chiesa milanese, complicata proprio da questa falsa tradizione, v. G. BISCARO, *Le origini della signoria della Chiesa metropolitana di Milano sulle valli di Blenio, Leventina e Riviera nell'Alto Ticino*, in « Bollettino Storico della Svizzera Italiana », a. XXXII, Bellinzona 1910, pp. 32-71.

di Tolla<sup>3</sup>, concede all'abbazia stessa il possesso delle cappelle di S. Cassiano e di S. Angelo con la corte di Mistriano.

A.S. Parma, Diplomatico, sec. X. marzo II, monastero di S. Sisto di Piacenza; originale, in ottimo stato di conservazione.

Edd.: P.M. CAMPI, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*, I, Piacenza 1651, p. 492, n. LVI; F. UGHELLI, *Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium rebusque ab iis preclare gestis*, II ediz., Venezia 1719, IV, col. 96; C.D.L., col. 1167, n. DCLXXIII; G. DREI, *Le carte degli Archivi Parmensi dei sec. X-XI*, I, Parma 1924, p. 199, n. LXV.

Precede l'atto l'*invocatio simbolica*, un cristogramma costituito dalla stilizzazione delle lettere greche  $\chi$  e  $\rho$  intrecciate<sup>4</sup>. Nella parte introduttiva, l'*invocatio verbalis*, l'*intitulatio* dell'arcivescovo e la *data topica*, riunite sul primo rigo di scrittura, sono inserite in un periodo di ampio respiro che, ricordata, conformemente al formulario degli atti sinodali, la presenza di sacerdoti e leviti della Chiesa milanese, del clero e del popolo, convocati per discutere di questioni di interesse comune, narra come davanti a tale concilio si presentasse Grimpaldo, abate del monastero di Tolla, lamentando l'indigenza in cui era costretto a vivere con i propri monaci a causa del mancato possesso delle cappelle di S. Cassiano e S. Angelo e della corte di Mistriano, indebitamente negategli: « Dum in nomine sanctę et inseparabilis Trinitatis<sup>5</sup> domnus Vualpertus serenissimus<sup>6</sup> archipresul in aula domus Sancti Ambrosii<sup>7</sup> cum sibi subdictis sacerdotibus ac levitis, reliquoque clero et populo presente, de statu atque regimine suę sancte ecclesie ut semper residents pertractaret, accidit Grimpaldum Tollentanum abbatem illius adiisse clementiam, lamentando et miserabiliter lacrimando, dicens eo quod . . . in prefato cenobio cum suis monachis degere nequiret ». La forma narrativa tipica degli atti sinodali risolve con efficacia l'esigenza di presentare la cornice reale in cui si svolsero gli avvenimenti descritti, nonché la difficoltà di narrare gli antefatti e la stessa petizione dell'abate, stemperando quelle che altrove sono formule ben definite in un resoconto esauriente, ma non pedissequo; il documento poi, volendo essere una fedele relazione del sinodo, segue fedelmente la successione cronologica dei fatti, e ricorda dapprima l'interesse mostrato dall'arcivescovo verso questa petizione

---

<sup>3</sup> Interessanti ipotesi sul passaggio dell'abbazia di Tolla, di fondazione regia, dalla giurisdizione del vescovo di Piacenza a quella del metropolita milanese sono esposte dal Bognetti in un pregevole profilo storico su di essa (cfr. G. P. BOGNETTI, *L'abbazia regia di S. Salvatore di Tolla*, in « Bollettino Storico Piacentino », XXIV, Piacenza 1929, fasc. 1-2, pp. 3-26).

<sup>4</sup> Questa forma di *crismon*, riprodotte il monogramma costantiniano, è usata, nel sec. X, con una certa frequenza dalla cancelleria di Ugo e Lotario.

<sup>5</sup> Inconsueto è il termine « inseparabilis » preferito qui ad « individue » usato in altri atti arcivescovili milanesi sia anteriori (cfr. L. ZAGNI, op. cit., p. 16) che posteriori a questo (cfr. più oltre doc. II).

<sup>6</sup> Solo qui si riscontra l'uso di questo aggettivo.

<sup>7</sup> Come si può notare, la *data topica* appare incompleta, poiché è tralasciata la menzione della città dove si tenne il sinodo.

e il suo sollecito invito a sostenere la legittimità di tale richiesta con valide prove, poi la risposta dell'abate — riportata, per un'esigenza di ordine stilistico tendente a vivacizzare il tono uniforme della narrazione, in forma diretta — in cui egli afferma che, essendo andate distrutte le carte comprovanti la legittimità di tali possessi in un incendio, i diritti del monastero su di essi possono essere confermati ora col solo ricorso alla testimonianza di uomini « decoctę aetatis ». Continuando la narrazione e riprendendo l'uso del tempo passato, si dice che, non tardando l'abate a provare ciò che aveva sostenuto, Vualperto « sanctissimus antistes » richiese allora il parere dei suoi sacerdoti e degli altri chierici presenti, i quali « post longi vero taciturnitatem silentij » diedero la loro risposta — riportata ancora in forma diretta oltre che per ragioni stilistiche, anche per sottolineare l'importanza della consultazione assembleare del clero — in cui, dopo una bella espressione di ossequio e di lode per l'arcivescovo, si auspica, ricorrendo ad una famosa immagine evangelica, che « nulla . . . ovium sub tanto peraet pastori », raccomandando di concedere quanto richiesto.

Anche la parte più strettamente dispositiva del testo si risolve in una sorta di resoconto degli avvenimenti, ricordando che l'arcivescovo « per acceptum fustem » consegnò allora le cappelle di S. Cassiano e S. Angelo con la corte di Mistriano all'abate, per concludersi però con una vera e propria clausola proibitiva mutuata dai diplomi regi ed imperiali: « ea videlicet ratione et voluntate ut nec ipse nec alius eius successor aut rex aut marchio aut comes nec aliquis publicę rei procurator contra hanc veritatis regulam temptent et a Sancto Tollentano cęnobio terrę aliquas partes pertinentes sequestrare presumant », cui segue una più specifica *minatio*, che, dopo l'inserzione della comune formula temperante « quod non credimus », invoca l'anatema e l'allontanamento dal cristiano consorzio di chiunque violi il provvedimento preso.

La *corroboratio* presenta una forma singolare in quanto, all'esordio, ispirato a modelli laici, non fa seguito l'annuncio della sottoscrizione dell'arcivescovo e del suo clero, ma l'affermazione, da parte del prete estensore dell'atto, di uno specifico ordine di redazione dell'arcivescovo (*iussio*) e di una generica susseguente corroborazione dei testi: « ut huius autem paginis notitia firmior appareat et inconvulsa perduret in posterum vigoremque obtineat amplioem, ego Gunzo per Dei misericordiam humilis presbiter domni archipresulis iussu Vualperti eam scribere studui scriptamque testibus optuli roborandam ».

Chiude il testo la *data cronica* indicante l'anno dell'incarnazione pisana<sup>8</sup>, quello di presulato di Vualperto, in cui è inserita una breve formula di devozione, il mese e l'indizione. Alla sottoscrizione, molto scarna, dell'arcivescovo, seguono quelle dei vari membri della Chiesa milanese ordinate su due colonne<sup>9</sup> e tutte

---

<sup>8</sup> Nell'atto compare « anno incarnationis dominicae DCCCCLXIII », e ciò ha provocato la svista del Drei che ha edito il documento sotto questa data 963, mentre già il Porro (C.D.L., cit., col. 1168), avendo notato che l'indicazione dell'anno non coincideva con gli altri riferimenti cronologici, cioè con gli anni di presulato di Vualperto (X) e l'indizione (V), aveva supposto che fosse stato usato lo stile pisano.

<sup>9</sup> Nonostante nel testo siano menzionati i laici, si sottoscrivono solo ecclesiastici. Le sottoscrizioni, almeno nelle prime posizioni, seguono l'ordine gerarchico.

alquanto uniformi<sup>10</sup>, recanti cioè, dopo un segno di croce o un cristogramma, oltre al nome e all'indicazione della qualifica del sottoscrittore, l'espressione « interfui et subscripsi » o più semplicemente « subscripsi ».

Conclude l'atto la sottoscrizione del prete estensore dell'atto, anch'essa preceduta da un *crismon*.

La scrittura usata è una carolina abbastanza curata, in cui sono inserite alcune raffinatezze stilistiche, quali la s con lunga asta dall'accentuata sinuosità, che si sviluppa in alto a spirale e in basso, dopo essersi leggermente piegata a sinistra, si chiude con un cappio; b, h, l, e talvolta d, dalle aste leggermente ondulate e ricurve verso destra; z crestata. La legatura st è in alcuni casi particolarmente elaborata, in altri, come del resto ct, rispecchia la forma comune.

E' da notarsi infine che nel primo rigo il nome dell'arcivescovo è scritto a lettere maiuscole e che l'ultima parola della *corroboratio* « roborandam » presenta le ultime cinque lettere, seguite da un vistoso punto e virgola, indicante la conclusione del testo, distanziate tra di loro, in modo da raggiungere la fine del rigo.

La data poi appare isolata dal testo per lo spazio di un rigo. Le sottoscrizioni, come più sopra si è detto, sono ordinate su due colonne: in quella di sinistra, tra la sottoscrizione del primo e del secondo prete, vi sono cinque o sei righi bianchi, così come in quella di destra, tra la sottoscrizione di « Geroinus archidiaconus et vicedominus » e di « Gotifredus diaconus » sono lasciati in bianco otto o nove righi di scrittura.

## II

969, Milano<sup>11</sup>

Nel sinodo provinciale presieduto da Vualperto, arcivescovo di Milano, conformemente con quanto stabilito dal concilio tenutosi in Roma in data 969 maggio 26, al quale fanno riferimento due documenti, rispettivamente del papa Giovanni XIII e dell'imperatore Ot-

---

<sup>10</sup> Fanno eccezione la sottoscrizione dell'abate Aupaldo, dove tra il nome e la qualifica compare una breve formula di devozione, a cui però non fa seguito l'espressione « subscripsi », e quella dell'abate Benedetto, che presenta anch'essa una breve formula di devozione.

<sup>11</sup> Il Savio, tenendo presente il riferimento fatto dal testo di questo documento all'obbligo canonico di indire due sinodi all'anno e l'esplicita menzione di S. Tecla come luogo di riunione dell'assemblea, così conclude: « I canonici fissavano il tempo dei concili provinciali, l'uno verso Pasqua, l'altro sul principiare dell'autunno. La circostanza che il concilio si tenne nella chiesa estiva di S. Tecla, la quale abbandonavasi la 3<sup>a</sup> domenica di ottobre che quell'anno 969 cadde il dì 17 ottobre, conferma che il concilio si tenne tra la fine di settembre e il 17 ottobre del 969 » (cfr. F. SAVIO, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regione. La Lombardia*, parte I, Firenze 1913, p. 372).

tone I, presentati all'assemblea dal vescovo di Cremona Liutprando, messo imperiale, si decide che la diocesi di Alba, devastata, come i documenti stessi affermano, dalle incursioni dei Saraceni di Frassineto, alla morte del suo vescovo Fulcardo passi sotto la giurisdizione della Chiesa di Asti.

A.S. Torino, Vescovadi, Asti, mazzo I, inserto nel placito del 985 luglio 18, Pavia<sup>12</sup>.

Edd.: C. CIPOLLA, *Di Rozone vescovo di Asti e di alcuni documenti inediti che lo riguardano* in « Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino », s. II, XLII, Torino 1892, p. 33, n. II; F. GABOTTO, *Carte varie*, in « Biblioteca della Società Storica Subalpina », LXXXVI, p. I, n. II; *I placiti del « Regnum Italiae »* a cura di C. MANARESI, II, Roma 1957, p. 240, n. 206.

*L'invocatio verbalis* « in nomine sancte et individue Trinitatis » e la *data cronica*, indicante l'anno dell'era cristiana e l'indizione, sono poste senza alcun legame grammaticale e sintattico come formule isolate in una sorta di protocollo, che, dopo un breve accenno all'obbligo canonico di indire due sinodi ogni anno, annuncia, con un esauriente riferimento alla *data topica*, la convocazione del presente concilio.

L'enumerazione dei vescovi suffraganei che con Vualperto « vir venerabilis Sancte Mediolanensis ecclesie archiepiscopus », presidente, partecipano al concilio<sup>13</sup>, e la menzione, anch'essa conforme al formulario dei sinodi, della presenza di preti, diaconi e suddiaconi della Chiesa milanese, del resto del clero e di laici « quos sancte sinodo interesse probabilis vita meruerat », sono riunite, secondo lo stile usuale, in una proposizione di tipo narrativo, cui si adegua, del resto, tutto il tenore del documento, che si presenta come il resoconto degli avvenimenti descritti in una rigorosa successione cronologica.

Davanti a tale consesso si dice che si presentò Liutprando, vescovo di Cremona, latore di una epistola del papa e di un rescritto dell'imperatore<sup>14</sup> indirizzati a Vualperto e integralmente riportati nel testo del documento. Questa inserzione supera in modo semplice ed esauriente la necessità di narrare gli antefatti che portarono alla convocazione del sinodo milanese e contemporaneamente soddisfa l'esi-

---

<sup>12</sup> V. più oltre appendice, doc. n. XI.

<sup>13</sup> Essi sono indicati con il loro nome e quello della diocesi di cui sono titolari; i vescovi di Torino, Vercelli e Genova sono rappresentati rispettivamente da due arcidiaconi e da un prete, tutti pure menzionati, mentre l'assenza del vescovo di Ivrea è giustificata da una sua lettera.

<sup>14</sup> L'epistola di papa Giovanni XIII rende noto a Vualperto, dalla cui autorità entrambi gli episcopati dipendono, che il sinodo tenutosi in S. Pietro il 26 maggio dello stesso anno, constatata la penosa condizione in cui si trova la diocesi di Alba per le incursioni saracene, ha decretato, con l'approvazione imperiale, che alla morte del suo attuale vescovo Fulcardo essa passi alle dipendenze della Chiesa di Asti. Nel rescritto di Ottone I, in data 969 maggio 26, si esorta Vualperto ad approvare con i suoi suffraganei le decisioni prese dal sinodo romano e a convocare perciò un concilio, cui interverrà come messo imperiale il vescovo di Cremona Liutprando.

genza di inquadrare l'azione dell'arcivescovo di Milano in un determinato ambito politico-giurisdizionale. Prosegue la forma narrativa per ricordare, con riferimento alla tradizione, che un simile provvedimento fu preso in analoga circostanza da S. Gregorio, il quale decretò l'unione della Chiesa di Cuma con quella di Miseno e della diocesi di Minturno con quella di Formia, per cui Vualperto, sostenuto da tale autorevole precedente e dal consenso dell'assemblea, conferma le direttive suggerite dal sinodo romano, ripetendo brevemente, nella parte più spiccatamente dispositiva dell'atto, il tenore dei documenti riportati: « decrevit et ratum iudicavit ut Albensem episcopatum, a Saracenis Fraxinetum inabitantibus depopulatum, Astensis episcopatus qui ei vicinior est loco baptismalis plebis possideret post uius scilicet Fulchardi episcopi obitum, quemadmodum in apostolica atque imperiali est epistola superius exoratum ».

Introdotta da un'espressione che ricalca in sostanza quella del precedente documento sinodale, leggermente modificata però nella sua struttura sintattica, vi è infine la *corroboratio* preannunciante le sottoscrizioni dell'arcivescovo e dei vescovi intervenuti, nonché quelle del clero e dei laici presenti<sup>15</sup>.

Indipendente da essa, così come avviene nei coevi documenti pontifici, si trova infine lo *scriptum per manum*, indicante il nome e la qualifica dell'estensore materiale dell'atto nonché un preciso riferimento alla « ammonizione » di Liutprando, messo dell'imperatore, a scrivere il documento.

Tra la sottoscrizione di Vualperto, formalmente più completa rispetto a quella apposta al precedente atto, e le successive sottoscrizioni dei vescovi presenti è inserita, ad ulteriore convalidazione del documento, la conferma di Landolfo (II), che resse l'archidiocesi di Milano al tempo in cui esso fu prodotto in giudizio. Sottoscrivendosi, i vescovi, che spesso tralasciano di indicare la loro sede episcopale, a volte preferiscono usare espressioni che ricordino la collegialità delle deliberazioni prese, altre volte, avvicinandosi all'uso privato, sottolineano invece semplicemente la loro partecipazione all'azione<sup>16</sup>. Si sottoscrivono anche un abate e due dei messi mandati a rappresentare vescovi assenti, e infine gli ecclesiastici, nella cui serie sono rappresentati gerarchicamente i diversi ordini del clero cittadino. Si ritrovano qui alcuni esponenti della Chiesa milanese che già si erano sottoscritti nel precedente documento.

### III

993 febbraio 6, Milano

L'arcivescovo Arnolfo II con i suoi sacerdoti stabilisce che i monaci del monastero di S. Ambrogio non possano molestare i canonici

---

<sup>15</sup> Le sottoscrizioni dei laici, qui preannunciate, non figurano nell'escatocollo.

<sup>16</sup> Tra i primi a sottoscrivere è il vescovo di Cremona Liutprando, che essendo stato designato a rappresentare l'imperatore, non tralascia di inserire nella sua sottoscrizione la qualifica « missus ». Rozone, vescovo di Asti, e Andrea, messo del vescovo di Vercelli, citati nel testo, non appongono la loro sottoscrizione, mentre si sottoscrive il vescovo di Ivrea Vuarmundo, che prima figurava assente.

addetti alla basilica nella celebrazione dei loro uffici <sup>17</sup>.

Archivio della canonica di S. Ambrogio di Milano, pergamene, sec. X, n. 26, falsificazione forse del sec. XI o XII <sup>18</sup>; n. 25, copia incompleta del sec. XII; n. 27, copia imitativa del sec. XIII; A.S.M., Museo Diplomatico, n. 286 1/2, copia semplice del sec. XII <sup>19</sup>.

Ed.: C.D.L., cit., col. 1541, n. DCCCLXXI.

Precede l'atto un cristogramma. Secondo lo schema usuale, il periodo iniziale, in cui sono inserite l'*invocatio verbalis* <sup>20</sup>, l'*intitulatio* <sup>21</sup> e la prima parte della *data topica* <sup>22</sup>, ripropone in forma narrativa il ricorso all'arcivescovo, intento a discutere i problemi della propria Chiesa, dei canonici di S. Ambrogio, che si lagnano di non poter officiare nella basilica per le troppo prolungate funzioni dei monaci. L'espressione « quorum questibus domnus prenomatus archiepiscopus aurem accomodans », che riprende quasi alla lettera quella dell'atto del 962 sopra commentato, introduce la descrizione del primo intervento dell'arcivescovo, che, come di consuetudine, richiede il parere « suorum omnium cardinalium ».

Nella parte centrale del testo, l'arcivescovo, uniformandosi alle valutazioni espresse sulla questione dall'assemblea, emette la propria sentenza, che appare come la conseguenza logica della somma di quelle considerazioni; formalmente non vi sono variazioni di stile, ma nel tessuto narrativo il momento dispositivo si evidenzia a tal punto da acquistare quasi autonomia. Ad esso segue la *minatio*, formalmente indipendente, che prevede per l'abate che contravvenga il dispositivo una

---

<sup>17</sup> All'ufficiatura della basilica di S. Ambrogio erano addetti canonici e monaci, tra i quali, alla fine del sec. XI, sorse un grave dissidio, che non fu mai sanato (cfr. G. BISCARO, *Note e documenti santambrosiani*, in A.S.L., s. quarta, II (1904), pp. 302-359).

<sup>18</sup> L'atto fu ripudiato come falso fin dall'antichità. Dice infatti il Biscaro a questo proposito: «... la sua falsità fu già excepta dal patrono dei monaci nella scrittura del 1200, che noi abbiamo cercato invano, per la singolarità di certe clausole penali inserite *contra canones*, e per le sottoscrizioni vergate dalla stessa mano ». Egli aggiunge poi, riprendendo l'osservazione fatta dal Porro in nota all'edizione del documento (cfr. C.D.L., cit., col. 1541) che « è errata l'indizione, e la data non corrisponde al periodo in cui Arnolfo resse l'archidiocesi ». Trova infine anacronistiche certe affermazioni circa « tentativi di usurpazione del dominio della chiesa per parte dei monaci » (cfr. G. BISCARO, *Note e documenti...*, cit., p. 341).

<sup>19</sup> Pure l'autore di questa copia in una nota fa rilevare che le sottoscrizioni appaiono tutte della stessa mano e che nel testo due passi sono stati scritti su rasura.

<sup>20</sup> La formula ricalca quella dell'atto del 969 sopra commentato.

<sup>21</sup> Il titolo di « metropolita » che qui viene dato all'arcivescovo è anacronistico.

<sup>22</sup> La *data topica* è divisa in quest'atto in due parti: qui si ricorda l'esatta ubicazione del luogo in cui si tenne il sinodo, più oltre, nell'escatocollo, si indica invece la città in cui si tenne.

pena pecuniaria<sup>23</sup>. Chiude il testo una formula che ricalca nell'esordio i moduli della *corroboratio* di tipo laico, ma riporta poi, come il documento del 962, col nome e la qualifica dello *scriptor*, la menzione di una specifica *iussio ad scribendum* da parte dell'arcivescovo.

Seguono le sottoscrizioni dell'arcivescovo, di vari membri della Chiesa milanese e dello *scriptor* « ego Guibertus subdiaconus et cancellarius scripsi et subscripsi ».

Staccate dal testo, secondo il modello delle grandi cancellerie, concludono l'atto la seconda parte della *data topica* e la *data cronica*, in cui all'anno, espresso secondo lo stile dell'incarnazione, fanno seguito l'indizione<sup>24</sup> e il giorno del mese secondo il computo latino classico.

Tralasciando il falso, faremo ora alcune considerazioni sui due documenti appena esaminati. Bisogna anzitutto premettere che essi rappresentano due momenti diversi dell'impegno dell'arcivescovo verso la propria Chiesa: nel primo caso infatti si tratta di un concilio diocesano, nel secondo di un sinodo provinciale.

Il primo documento rispecchia fedelmente nell'esordio la forma di alcuni atti sinodali diocesani pervenutici<sup>25</sup> e riporta in forma narrativa il resoconto degli avvenimenti. In esso si nota una costante ricerca di solennità, che ad un certo punto del testo induce ad abbandonare la forma narrativa per inserire una clausola e una formula tipiche dei diplomi imperiali e regi, mentre qualche incertezza nell'uso del formulario, forse generata dal desiderio di originalità, si riscontra nella *corroboratio*. Rientra invece nell'uso comune la *data cronica*, posta nell'escatocollo tra la fine del testo e le sottoscrizioni, ed espressa secondo l'era cristiana e gli anni di presulato dell'arcivescovo.

Il secondo documento, relativo al sinodo provinciale, si differenzia dal primo a livello formale soprattutto nell'esordio, che si adegua — mediante l'isolamento in una sorta di preambolo comprendente l'annuncio della costituzione del concilio, la menzione dei prelati e del clero presente e i dati cronologici e topici essenziali alla sua identificazione — alla forma di molti atti sinodali, provinciali e generali<sup>26</sup>; nel testo

---

<sup>23</sup> L'ultima parte della clausola penale è stata scritta su rasura. V. pure nota n. 18.

<sup>24</sup> Il 993 ha indizione VI, non XVI.

<sup>25</sup> Cfr. C.D.L., cit., col. 618, n. CCCLXXIII (a. 897); col. 1739, n. DCCCCLXXXVIII (a. 1000).

<sup>26</sup> Cfr. per il sec. IX L. ZAGNI, op. cit., pp. 28 e 41; per il sec. X, M.G.H., *Legum*, II, parte I, Hannover 1837, p. 16 (a. 922), p. 18 (a. 932), p. 24 (a. 948).

invece esso si avvicina allo schema dell'atto sinodale precedente, anche se ora si fa esplicita, a differenza di quanto avveniva nel primo documento, la menzione del termine « *sinodus* » per indicare l'assemblea, e nelle sottoscrizioni i vescovi suffraganei talvolta mostrano chiaramente non solo la loro partecipazione, ma la loro effettiva capacità di intervento nel potere decisionale dell'arcivescovo. Dal punto di vista stilistico l'atto presenta maggior equilibrio, anche se manca in esso quella puntuale ricerca formale che faceva sì che nel primo documento l'arcivescovo per esempio fosse ricordato con sempre diversi attributi, ma si nota nel contempo una più chiara indipendenza dal formulario dei *praecepta*, se si eccettua l'inserzione dello *scriptum per manum*, di evidente derivazione pontificia. Anche la *corroboratio*, pur ricalcando in parte quella del primo documento, rispetta maggiormente la forma consueta a questi atti, raggiungendo risultati di più netta efficacia; l'anno infine, espresso nella *data* secondo l'era cristiana, è perfettamente conforme al formulario di questo genere di documenti.

I due atti tuttavia rispettano entrambi, dandogli particolare rilievo, il momento della consultazione dell'assemblea da parte dell'arcivescovo, e sottolineano sempre nella parte centrale del testo questa partecipazione; sia l'uno sia l'altro si propongono essenzialmente come resoconti degli avvenimenti, e in essi ha grande spicco la forma narrativa; è uniforme poi la datazione secondo gli anni di Cristo. Ma soprattutto le sottoscrizioni, pur, come già si è accennato, di diverso valore, sono però sempre esclusivamente di ecclesiastici, nonostante si faccia menzione nel testo della presenza di laici, e sembrano determinanti alla validità della documentazione.

Un preciso riferimento ad un funzionario di cancelleria si trova soltanto nel secondo documento, dove compare come *scriptor* un « *Gariardus Sancte Mediolanensis ecclesie notarius* », carica che già nel sec. IX era stata rivestita da alcuni estensori di diplomi arcivescovili milanesi. Nel primo documento la stesura dell'atto è invece affidata a un non meglio definito « *Gunzo humilis presbiter* », che pur non fregiandosi di una specifica qualifica, mostra un serio impegno di dare all'atto particolare dignità formale, ponendo una grande attenzione nell'impiego di formalismi atti a conferire al documento maggiore solennità, quali il nome dell'arcivescovo a lettere maiuscole, l'*invocatio verbalis*, l'*intitulatio* e la *data topica* riunite sul primo rigo, l'uso di una scrittura mirante a differenziarsi in senso cancelleresco mediante il particolare trat-

teggio di alcune lettere e la complicazione della legatura st, la singolare attenzione nel porre la data staccata dal testo anche se nella posizione consueta. Anche le sottoscrizioni, per la stessa loro disposizione su due colonne, contribuiscono a dare all'atto particolare rilievo formale. Anzi, in esso lo sforzo di arrivare ad una certa dignità formale tocca, come abbiamo visto, anche il formulario, giungendo però a risultati non del tutto convincenti dal punto di vista stilistico. Difficoltà queste che paiono risolte nel secondo documento, che complessivamente dimostra di meglio conseguire gli scopi che si proponeva.

#### GLI ATTI GIUDIZIARI

A conferma dell'attività giudiziaria degli arcivescovi di Milano per il sec. X rimane una sola *notitia iudicati*, nella quale l'arcivescovo Andrea compare come messo regio. In questa analisi è stato però inserito un altro atto, nonostante molte perplessità, perché esso, strettamente collegato al primo placito qui commentato, è di grande interesse storico e diplomatico e senza dubbio assai antico.

#### IV

905 luglio, Bellano

L'arcivescovo di Milano Andrea e il giudice del sacro palazzo Regifredo, messi imperiali, nella vertenza che oppone Gaidolfo, abate del monastero di S. Ambrogio di Milano e il suo avvocato Adelfrico agli uomini di Civenna, Madronino, Selvaniate, Cantolico della corte di Limonta, donata al monastero dagli imperatori Lotario e Carlo (III), conformandosi alla dichiarazione degli stessi uomini, li confermano servi della stessa corte e quindi del monastero<sup>27</sup>.

A.S.M., Museo Diplomatico, n. 151, originale, in buono stato di conservazione.

Edd.: L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, I, Milano 1738, col. 773; A. FUMAGALLI, *Delle antichità longobardico-milanesi*, I, Milano 1792, p. 325; C.D.L., cit., col. 699, n. CCCCXVI; C. MANARESI, *I placiti . . .*, cit., I, Roma 1955, p. 431, n. 117.

---

<sup>27</sup> Questa *notitia*, prodotta dall'abate Gaidolfo nel placito tenutosi in Pavia tra il 906 e il 910, valse al monastero la riconferma della propria autorità sugli uomini dei luoghi di Civenna, Madronino, Selvaniate e Cantolico della corte di Limonta, di cui fu ribadita la condizione servile. Cfr. più oltre, appendice, doc. IX.

Il periodo iniziale dell'atto, preceduto da un *signum* presumibilmente del rogatorio, riunisce, inserendoli in un medesimo tessuto narrativo, una breve *invocatio verbalis*, la *data topica*, particolarmente precisa, secondo lo stile tipico della *notitia*<sup>28</sup>, e la menzione dei messi imperiali e dei diaconi e suddiaconi, giudici, notai e altri uomini che presiedono il dibattimento. Dopo aver descritto come davanti a tale consesso si presentassero Gaidolfo, attore della vertenza, coadiuvato dall'avvocato notaio Adelrico, e i convenuti, nominati singolarmente e raggruppati secondo il luogo di provenienza<sup>29</sup>, l'atto riferisce, ricorrendo all'uso del discorso diretto, l'intervento dell'abate e del suo avvocato, che, definiti servi della corte di Limonta gli uomini comparsi in giudizio e singolarmente nominati, chiedono, ricordandoli ancora una volta uno ad uno, che essi stessi, poiché pare abbiano intenzione di sottrarsi alla loro condizione servile, esprimano esplicitamente la loro volontà.

Riprende poi la forma narrativa per introdurre la dichiarazione dei convenuti, pure riportata in forma diretta, che ammettono di essere servi del monastero e riferiscono puntualmente gli obblighi cui sono tenuti<sup>30</sup>. Secondo la procedura consueta, terminati gli interventi delle parti in causa, si passa alla escussione dei testi, tre « nobiles homines circa manentes locis (sic) ipsius » — solo la testimonianza del primo di essi viene riferita testualmente, gli altri due testi, le cui affermazioni si conformano evidentemente alla prima, sono semplicemente menzionati — e si conclude infine ricordando che, essendo risultate le dichiarazioni dei convenuti, tutti di nuovo ricordati singolarmente, sostanzialmente conformi con quelle dei testimoni, il collegio giudicante ribadì la condizione servile di quegli uomini e la loro appartenenza al monastero. Chiudono il testo, conformemente allo schema tradizionale, l'attestazione, impostata sulla falsariga di una vera e propria sottoscrizione, del notaio di nomina imperiale Giovanni di aver steso l'atto a tutela della parte vincente, e la *data cronica*<sup>31</sup>, espressa secondo gli anni di impero di Ludovico, cui seguono la menzione del mese e l'indizione<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Sul significato della *data topica* nei placiti del « *Regnum Italiae* » cfr. C. MANARESI, *Il momento espresso nelle date di tempo e di luogo dei placiti del « Regnum »* in « *Fontes Ambrosiani* », XXVI, Miscellanea Giovanni Galbiati, II, Milano 1951, p. 207.

<sup>29</sup> Bisogna notare il fatto che sono chiamati in giudizio solo gli uomini dei luoghi di Limonta, non i « servi dominici ». Tra tali uomini si possono riconoscere alcuni dei convenuti che intervennero al placito dell'882 (cfr. C.D.L., cit., col. 528, n. CCCXIV).

<sup>30</sup> « ... conditionaliter colliere debemmus olivas de olivetas curtis ipsius et premere exinde oleum et traere illuc monasterium Sancti Ambrosii, adque et redere debemmus annue a parte eiusdem monasterii argentum denarios bonos solidos septuaginta; et per lacum Comensem abatem eiusdem monasterii vel sui missi navigate debemmus adque et pro omni anno redere debemus ferrum libras centum et pullos trecenta atque ovas trescentum ».

<sup>31</sup> La *data cronica* nei placiti del « *Regnum* » indica sempre il momento dell'azione, cioè quello dell'emissione della sentenza (cfr. C. MANARESI, *Il momento...*, cit., p. 205).

<sup>32</sup> Alla fine del testo vi sono alcune note tachigrafiche per « e-go Io-(han)-nes ».

Nell'escatocollo vi sono la sottoscrizione di Regifredo « iudex et missus domni imperatoris » e quelle di un prete, due suddiaconi, cinque giudici, due notai e due altri uomini facenti parte della giuria.

Questo documento, rispetto alle *notitiae iudicati* del sec. IX esaminate nella prima parte di questo lavoro<sup>33</sup>, presenta una sostanziale differenza dovuta all'applicazione delle formule del *Chartularium Langobardicum*<sup>34</sup>, che, intendendo dare all'atto, attraverso l'uso di espressioni prefissate, maggiore forza di prova, gli conferisce un carattere spiccatamente formalistico. Perciò, mentre prima si era notata una vera aderenza alla realtà processuale nella descrizione delle fervide dispute tra le parti, qui la dichiarazione degli uomini dei luoghi della corte di Limonta appare subito conforme a quanto pretende l'abate, ancor prima che i testimoni avvalorino con la loro deposizione la tesi di quest'ultimo, tanto che pare non vi sia di fatto alcuna contestazione. Sembra quasi non si tratti di una vera lite, ma solo di un pretesto per veder confermati dall'autorità i propri diritti.

L'adeguamento al nuovo formulario, che comporta una maggiore regolarità di esposizione, non modifica tuttavia la struttura diplomatica della *notitia*, che si ritrova perfettamente corrispondente ai moduli tradizionali.

Benché la sua forma non corrisponda del tutto a quella dei placiti, l'atto qui esaminato viene compreso fra gli atti giudiziari perché i suoi editori l'hanno sempre considerato un placito e come tale esso è conosciuto dagli studiosi.

## V

905 luglio, Bellano

L'arcivescovo Andrea giudica in favore di Gaidolfo, abate del monastero di S. Ambrogio, contro le pretese di alcuni servi della corte di Limonta.

A.S.M., Archivio Diplomatico, Museo, n. 150, copia semplice, forse inter-

<sup>33</sup> Cfr. L. ZAGNI, op. cit., pp. 29-37.

<sup>34</sup> Tratta dell'origine e del carattere del *Chartularium* G. MENGOZZI, *Ricerche sull'attività della scuola giuridica di Pavia nell'Alto Medio Evo*, Pavia 1924, p. 333 e segg. In particolare si interessa della XVII formula « Qualiter carta ostendatur » per i suoi influssi sulla forma dei placiti C. MANARESI, *Della non esistenza dei processi apparenti nel territorio del « Regnum »*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XXIII-XXIV, Verona 1951 pp. 7-45.

polata, della fine del sec. X o del principio del sec. XI<sup>35</sup>, in discreto stato di conservazione.

Edd.: L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae* . . . , cit., I, col. 777; C.D.L., cit., col. 702, n. CCCXVII; C. MANARESI, *I placiti* . . . , cit., I, placiti falsi o scorretti, p. 605, II.

La parte introduttiva del documento, più conforme alla struttura degli atti sinodali che non a quella dei placiti, come ha giustamente dimostrato il Manaresi

---

<sup>35</sup> I primi editori non ebbero dubbi sull'autenticità di questo atto, giuntoci in copia mutila delle sottoscrizioni e avente per oggetto la vertenza tra l'abate di S. Ambrogio e gli uomini della corte di Limonta, già definita nel precedente placito (v. più sopra doc. IV), e considerarono quest'atto posteriore a quello. Il Manaresi nel 1945 sostenne invece la falsità del documento, e in uno studio approfondito su di esso (cfr. C. MANARESI, *Un placito falso per il monastero di S. Ambrogio di Milano*, in « Scritti di paleografia e diplomatica in onore di Vincenzo Federici », Firenze 1945, pp. 61-78) lo ripudiò per ragioni storiche e diplomatiche, sostanzialmente accettate dal Bognetti (cfr. G.P. BOGNETTI, *Terrone e sicurezza sotto re nostrani e sotto re stranieri*, in « Storia di Milano » a cura della Fondazione Treccani degli Alfieri, II, Milano 1954, pp. 824-25), ma confutato dalla Bertoni (cfr. G. BERTONI, *L'inizio della giurisdizione dell'abate di S. Ambrogio di Milano sulla corte di Limonta e Civenna*, in « Memorie storiche della diocesi di Milano », XIII, Milano 1966, pp. 310-311; *La giurisdizione dell'abate di S. Ambrogio di Milano sulla corte di Limonta e Civenna*, ivi, XIV, Milano 1967, pp. 71-75).

Il Manaresi, considerando anch'egli questa *notitia iudicati* posteriore a quella del 905 prima considerata (doc. IV), trovò strano che l'arcivescovo da solo avesse stabilito per i servi della corte di Limonta condizioni più gravose che nel precedente giudizio, e che di questo secondo placito non si facesse menzione nel placito sullo stesso argomento tra gli stessi contendenti tenutosi a Pavia tra il 906 e il 910 (v. più sopra nota n. 27 e appendice doc. IX).

Il fatto poi che l'arcivescovo Andrea non si qualificò messo regio, alcune sfasature nel formulario che anche qui saranno messe in evidenza, la datazione scorretta, lo indussero a considerare l'atto una falsificazione probabilmente risalente alla fine del secolo X e avente come base il placito originale del 905 e alcuni atti sinodali.

Il Bognetti, pur non affrontando direttamente la questione, accettò la tesi del Manaresi e individuò nel moto di ribellione dei servi della corte di Limonta il segno di nuovi fermenti popolari, tipico, a suo parere, del clima in cui visse il falsario.

La Bertoni invece, considerando quest'atto anteriore a quello prima considerato (doc. IV) e mettendolo in relazione con un placito tenutosi a Milano nel maggio del 900, in cui il conte Sigefredo riconobbe gli uomini di Cusago liberi e non aldiù della corte di Palazzolo (cfr. C. MANARESI, *I placiti* . . . , cit., I, p. 405, n. 110), pensò che proprio indotti da quella sentenza favorevole e straordinaria gli uomini dei paghi della corte di Limonta si fossero presentati all'arcivescovo aggravando il numero delle loro prestazioni, ma ottenendo da esso solo la conferma della loro servitù e degli obblighi dichiarati. Secondo la Bertoni questo fu un semplice ricorso all'arcivescovo, e il vero placito, quello commentato qui sopra al n. IV, ebbe luogo solo più tardi, all'arrivo del secondo messo imperiale, e questa volta i servi non gravarono le loro prestazioni, ottenendo condizioni più eque. Si spiegherebbe così an-

attraverso un confronto diretto tra esso e il sinodo bergamasco dell'897<sup>36</sup>, mostra l'arcivescovo intento a discutere con i propri sacerdoti delle necessità della propria Chiesa, improvvisamente interrotto dall'irrompere di una folla di servi della corte di Limonta imploranti giustizia contro i soprusi dell'abate Gaidolfo e del suo preposito Pedelberto.

Questo periodo iniziale, in forma narrativa, reca dapprima una proposizione subordinata comprendente l'inusitata *invocatio verbalis* « in nomine sancte et individue Trinitatis »<sup>37</sup>, l'*intitulatio* dell'arcivescovo « domnus Andreas semper memorandus »<sup>38</sup> archiepiscopus<sup>39</sup> » la *data topica*, espressa con grande precisione<sup>40</sup> e la

---

che perché quest'atto non sia stato menzionato nel placito di Pavia del 906-910.

La tesi della Bertoni non solo è affascinante, ma anche plausibile: la sostanziale differenza di valutazione rispetto al Manaresi deriva dall'aver anticipato quest'atto rispetto al placito di Bellano (doc. IV), e dal non averlo considerato una *notitia iudicati*, bensì un ricorso. Se, definendo l'atto qualcosa di diverso dai placiti, si sono eliminate tutte le difficoltà che la sua forma, la sua struttura ponevano a chi, come il Manaresi, volesse annoverarlo tra i placiti, rimangono purtuttavia delle difficoltà che non permettono di essere pienamente concordi con la Bertoni e inducono a prospettare perciò nuove ipotesi.

<sup>36</sup> Cfr. C. MANARESI, *Un placito falso . . .*, cit., p. 69.

<sup>37</sup> Nei placiti del sec. X è di regola usata la formula « in Dei nomine », talvolta, nei secoli precedenti, si riscontrano espressioni un po' più elaborate, quali « in Christi omnipotentis nomine » o « in nomine domini nostri Iesu Christi » (cfr. C. MANARESI, *I placiti . . .*, cit., I, p. 297, n. 82; p. 324, n. 90). Mai si trova usata nei placiti questa formula riscontrata, invece, nel diploma fortemente interpolato dell'arcivescovo di Milano Anselmo II dell'893 (cfr. L. ZAGNI, op. cit., p. 16) e nell'atto sinodale milanese prima commentato al n. II.

<sup>38</sup> Nei placiti agli arcivescovi di Milano non sono attribuiti solitamente appellativi, tranne nel caso della *notitia iudicati* dell'anno 874, in cui l'arcivescovo Ansperto è definito « vir beatissimus » (cfr. C. MANARESI, *I placiti . . .*, cit., I, p. 284, n. 78). Per altri prelati vengono usati termini quali « reverendissimus », « venerabilis », « humilis » (cfr. *ivi*, p. 401, n. 108; p. 419, n. 113; p. 430, n. 116).

Negli atti sinodali è generalmente usato, oltre a « venerabilis » (cfr. C.D.L., cit., col. 618, n. CCCLXXIII) e a « reverentissimus » (cfr. *ivi*, col. 1739, n. DCCCLXXXVIII), anche « serenissimus » (cfr. *ivi*, col. 1167, n. DCLXXIII).

<sup>39</sup> Non viene qui ricordata la qualifica di messo regio, e ciò ha indotto il Manaresi a considerare l'atto un falso storico, oltre che diplomatistico (cfr. C. MANARESI, *Un placito falso . . .*, cit. pp. 67-68). In effetti nel placito di pari data prima considerato l'arcivescovo agisce in qualità di messo regio. Qui però la mancanza di tale qualifica sembra doversi imputare più al fatto che si sia seguita nell'esordio la struttura degli atti sinodali che ad una svista di carattere storico. E' poi opportuno notare che, commentando questo punto, il Manaresi ha trascinato nel suo giudizio di falsità un altro placito dell'882 (cfr. C.D.L., cit., col. 528, n. CCCXIV) presieduto da un vicedomino della Chiesa milanese di cui si conserva invece l'originale, anche se molto guasto.

<sup>40</sup> La *data topica* è solitamente espressa, sia nei placiti che nei sinodi, in forma molto dettagliata.

menzione di alcuni sacerdoti presenti ma non nominati singolarmente, nonostante l'affermazione « quorum nomina subter leguntur »<sup>41</sup>, poi la proposizione principale, che introduce nel vivo degli avvenimenti: « contigit quod maxima multitudo famulorum utriusque sexus<sup>42</sup> curtis Lemunte . . . prefatum domnum archiepiscopum acclamando lacrimosis verbis adirent clementiam . . . ». Il fatto che all'arcivescovo non venga attribuito il titolo di messo regio, che non si nominino le persone facenti parte del consesso giudicante e i convenuti, non permette di considerare il documento, almeno in questa parte, un placito. Il resto del testo, invece, seguendo, nel succedersi delle dichiarazioni delle parti e nell'escussione dei testi, l'andamento del processo, è perfettamente conforme alla struttura delle *notitiae iudicati*. L'atto prosegue infatti riportando dapprima la dichiarazione resa da « quidam multitudinis famuli » circa la consistenza degli obblighi loro ingiustamente imposti, inserita in forma diretta nel consueto tessuto narrativo. All'elenco delle varie prestazioni indebitamente richieste<sup>43</sup>, essi aggiungono un ultimo sopruso dell'abate « et quod peius est, multotiens nos granum flagellare, et capillos nostros auferre, sicut in presentis cernitis<sup>44</sup>, precipit ». L'abate Gaidolfo, poi, nel suo intervento, pure riportato in forma diretta, precisando che la corte di Limonta, originariamente feudo imperiale, pervenne al monastero di S. Ambrogio per donazione degli imperatori Carlo e Lotario<sup>45</sup>, definisce i suoi abitanti servi del monastero, così come prima erano stati servi dell'imperatore, e conclude affermando con durezza a giustificazione delle sue richieste: « Quicquid itaque iubemus atque precipimus, facere debetis ».

---

<sup>41</sup> Nei placiti si ricordano sempre con molta precisione i nomi di coloro che formano il consesso giudicante, i quali, anche quando presiede il giudizio l'arcivescovo, non sono mai esclusivamente sacerdoti (cfr. C. MANARESI, *I placiti* . . ., cit., I, p. 284, n. 78; p. 324, n. 90; p. 401, n. 108). L'espressione qui usata « cum quibusdam suae ecclesiae venerabilibus sacerdotibus » è molto vicina al formulario degli atti sinodali. Quanto poi alla formula « quorum nomina subter leguntur », essa, tipica degli atti privati (cfr. C.D.L., cit., col. 481, n. CCLXXXVI; col. 495, n. CCXCI), è rarissima nei placiti (cfr. C. MANARESI, *I placiti* . . ., cit., I, p. 81, n. 26) e pressoché inesistente negli atti sinodali.

<sup>42</sup> I convenuti sono qui indicati con un'espressione generica, che stupisce soprattutto se si tien conto della pedissequità con cui venivano nominati gli uomini dei paghi della corte di Limonta nel precedente placito, ogniquale volta si parlava di loro. Un'espressione molto simile a questa: « parte de predicti famuli de eadem curte Lemonta » senza alcuna altra precisazione, viene usata nell'atto di concordia tra l'abate di S. Ambrogio Autpaldo e gli stessi uomini di Limonta dell'anno 957, che nel formulario ricalca gli atti sinodali (cfr. C.D.L., cit., col. 1070, n. DCXXV).

<sup>43</sup> I servi si lamentano del fatto che l'abate pretenda da essi un censo maggiorato e il trasporto per il lago, e che Pedelberto suo preposito, oltre a prendere i loro animali, li obblighi a raccogliere e premere le olive « contra consuetudinem », a « calcariam facere » e il costringa inoltre a recarsi a Capiate per potare le viti, e, infine, a battere il grano e a radersi i capelli.

<sup>44</sup> In territorio longobardo, e poi franco, l'avere i capelli rasati era segno di servitù (cfr. G.P. BOGNETTI, *Terrore e sicurezza* . . . cit., p. 824).

<sup>45</sup> Cfr. C.D.L., cit., col. 216, n. CXXI; col. 499, n. CCXCIV.

Gli uomini della corte di Limonta a loro volta, pur ammettendo la loro condizione servile, dichiarano quali fossero le prestazioni loro imposte dagli imperatori e sostengono di non dovere al monastero nulla più di quanto dovuto agli imperatori stessi, tanto più che di ciò si era mostrato convinto in passato anche l'abate Pietro <sup>46</sup>.

Prosegue la narrazione ricordando che l'arcivescovo e i suoi sacerdoti <sup>47</sup> « diligentissime per sacerdotes et pagenses liberos homines circa Comensem lacum habitantes inquisitis » <sup>48</sup>, riconosciute le dichiarazioni dei testi conformi alle asserzioni dei servi, decidono che l'abate e il monastero non debbano pretendere prestazioni supplementari a quelle elencate e regolate dalla consuetudine » <sup>49</sup>. Oltre a queste condizioni, sostanzialmente rispondenti alle aspettative degli uomini della corte di Limonta, l'arcivescovo stabilisce però che essi « pro oblationibus » diano al monastero cento libbre di ferro, e che, quando l'abate si reca a Limonta, lo ospitino « similiter imperiali vel regio ministeriali per consuetudinem erant soliti facere » e « eius dispendio » lo trasportino sul lago di Como col suo seguito ogniqualevolta lo richieda <sup>50</sup>. La sentenza perciò ribalta in definitiva la situazione a tutto svantaggio dei servi di Limonta, ai quali sono imposti obblighi diversi, ma non meno gravosi, di quelli lamentati. Il testo si chiude con la *data cronica*, introdotta dalla espressione « actum est autem hoc » e recante l'anno dell'incarnazione accompa-

---

<sup>46</sup> I servi, enumerando i loro obblighi, ricordano di dovere al monastero 30 libbre di formaggio e 12 staia di frumento, di cui essi stessi avevano fatto menzione nel precedente placito (cfr. C. MANARESI, *I placiti* . . . , cit., I, p. 434, n. 117).

<sup>47</sup> Quest'espressione, tipica dei documenti sinodali, dove ha la funzione di indicare la collegialità dei provvedimenti conciliari, viene qui ripetuta ogniqualevolta si enunciano le decisioni definitive dell'arcivescovo.

<sup>48</sup> In netto contrasto con la precedente appare questa formula, tipica dei placiti, nei quali, per risolvere la questione, si ricorre a dei testimoni, che generalmente sono proprio « pagenses homines liberos circa . . . habitantes » (cfr. C. MANARESI, *I placiti* . . . , cit., I, p. 408, n. 110; p. 437, n. 117; p. 444, n. 119).

<sup>49</sup> In conformità con le asserzioni dei testi l'arcivescovo, tra le condizioni che i servi debbono rispettare, ricorda anche quella di fare l'olio e trasportarlo al monastero, che precedentemente gli stessi uomini della corte di Limonta avevano indicato come un sopruso richiesto loro « contra consuetudinem ». Nel placito di Bellano del 905 prima considerato (doc. IV) i servi della corte di Limonta avevano inserito dall'inizio tra i loro obblighi quello di fare l'olio e trasportarlo al monastero. La questione, già oggetto di lite fra il monastero di S. Ambrogio e gli uomini della stessa corte, era in passato stata regolata da un placito (cfr. C.D.L., cit., col. 528, n. CCCXIV).

<sup>50</sup> La frase, come ha già notato il Barni (cfr. G.L. BARNI, *Ricerche sulle vie di trasporto fra la Corte di Limonta e i centri di raccolta dei redditi nell'alto Medio Evo*, in « Atti e memorie del terzo congresso storico lombardo », Milano 1939, p. 284) presenta una sfasatura « tra i soggetti che sono più e i verbi mantenuti invece al singolare », ma ciò è forse dovuto alla generale noncuranza della forma in questo genere di atti.

gnato da quello di presulato dell'arcivescovo<sup>51</sup>, cui seguono la menzione del mese e l'indizione.

Anche nella datazione l'atto è più vicino agli atti sinodali che ai placiti. Mancano le sottoscrizioni<sup>52</sup>.

Quest'indagine non riesce però a risolvere le difficoltà di una retta definizione diplomatistica di quest'atto: se da una parte infatti l'evidente ricorso al formulario dei sinodi impedisce di considerarlo un placito, dall'altra la stessa materia trattata e la sua impostazione strutturale non permettono di annoverarlo tra i sinodi o tra gli atti ad essi assimilabili. All'introduzione e alla *data cronica*, riconducibili alla struttura dei documenti sinodali, si contrappone la parte centrale del testo, che ricalca la forma dei placiti; ma proprio in questa parte, alla sospetta omissione dei nomi dei convenuti e dei testimoni, fa riscontro l'insistenza con cui si ricorda che l'arcivescovo agisce d'accordo con i suoi sacerdoti e con cui si ricorre all'uso di verbi quali « statuo » e « decerno », assai rari nelle *notitiae iudicati*.

Nel testo poi, mai viene indicato il genere del documento, così come manca sia la *corroboratio*, usuale negli atti sinodali, sia la consueta formula conclusiva della *notitia*, indicante che l'atto è stato steso a tutela della parte vincente.

Le discordanze formali dell'atto, d'altra parte, sono tanto evidenti da rendere poco plausibile la stessa ipotesi del Manaresi di una volontaria falsificazione predisposta dal monastero a sostegno delle proprie pretese. Sembra poco probabile infatti che il falsario, specie in un ambiente culturalmente evoluto quale quello del monastero di S. Ambro-

---

<sup>51</sup> La datazione è scorretta. Compare infatti nel testo « Actum . . . anno incarnationis dominicae nongentesimo nonagesimo sexto ». Ma, se si considera il « nonagesimo » una svista dell'autore della copia, indicativa tra l'altro dell'epoca di redazione, i dati cronologici, cioè l'anno dell'era cristiana, computato secondo lo stile dell'incarnazione al modo pisano, quello del presulato dell'arcivescovo e l'indizione coincidono (cfr. C. MANARESI, *I placiti . . .*, cit., I, p. 606, n. II).

E' doveroso però notare che nei placiti viene generalmente usato l'anno di regno, accompagnato talvolta da quello dell'era volgare. Mai si usa invece, anche nel caso in cui presiedano il giudizio i vescovi, l'anno di presulato. Questa datazione ricalca, anche nella formula introduttiva « actum est hoc » la datazione del decreto sinodale di Vualperto per il monastero di Tolla (cfr. più sopra doc. I).

<sup>52</sup> Sarebbe forse più corretto dire che manca lo spazio per le sottoscrizioni; l'ultimo periodo del testo occupa infatti il margine inferiore della pergamena, tanto che si può pensare che la copia si presenti priva di sottoscrizioni proprio perché anche l'originale ne era privo.

gio, si lasciasse sfuggire tanto evidenti imperfezioni di formulario: semmai avrebbe ecceduto in senso opposto, adeguandosi al formulario delle *notitiae*.

Nella copia pervenutaci anche la mancanza delle sottoscrizioni, per le quali tra l'altro non fu predisposto alcuno spazio, sembra avvalorare questa ipotesi, perché, se questa stessa copia fu tentativo di falsificazione, come il Manaresi suppose, si sarebbe badato a renderla quanto più possibile credibile, e non ci si sarebbe limitati a stendere una copia semplice, priva di ogni valore giuridico e quindi non producibile in giudizio.

Pure la tesi della Bertoni, senz'altro plausibile, non convince totalmente, dato che la vertenza tra il monastero e i servi di Limonta, già da molti anni in atto, non era risolvibile se non attraverso un vero procedimento giudiziario, come appunto dimostra l'esistenza del placito originale del 905; se ci fosse stata un'antecedente transazione, infatti, ad essa si sarebbe dovuto far riferimento, se non esplicitamente, almeno nella sostanza dei provvedimenti adottati, nel placito supposto successivo, in cui invece le prestazioni richieste ai servi paiono diminuite. Se si considerano poi i frequenti richiami al formulario degli atti sinodali, si è indotti a credere che l'atto fu probabilmente steso da un ecclesiastico, o almeno elaborato in ambiente ecclesiastico. Ora, se si pensa, come la Bertoni, che l'atto rappresenti un ricorso all'arcivescovo, si può agevolmente supporre che l'estensore appartenesse proprio alla curia arcivescovile milanese; ma in tale caso riuscirebbe difficile spiegarsi come l'arcivescovo, usufruendo della propria autorità, impegnatosi in un senso in un suo primo atto ufficiale, si smentisse poi in una successiva circostanza ufficiale. Perciò, volendo sostenere questa ipotesi, sarebbe forse più corretto supporre che il documento non sia, come suggerisce la Bertoni, una copia semplice di un atto giuridicamente compiuto, bensì un atto originariamente rimasto senza sottoscrizioni, proprio perchè superato da una successiva definizione della questione.

Non sono però escluse, d'altra parte, nuove ipotesi, come supporre che questo atto rappresenti semplicemente il resoconto, privo di ogni valore giuridico, di un dibattimento in qualche misura legato al vero placito, steso, nell'intervallo di tempo intercorrente tra il pronunciamento della sentenza e l'emissione della *notitia* ad essa relativa, da un monaco o da un rappresentante del monastero che fu testimone dei

fatti narrati, e perciò li rese con tanta immediatezza, ma che, essendo partigiano del monastero, modificò le cose a vantaggio di esso. Si tratterebbe in questo caso di un atto di parte. Le prestazioni aggiunte si potrebbero anche imputare all'estensore della copia.

La questione, in base agli elementi noti, non è definitivamente risolvibile, ma forse la soluzione qui proposta, che questo non sia un atto ufficiale, potrebbe salvare sia il suo significato storico, sia la sua forma diplomatistica.

## APPENDICE

*Atti sinodali in cui gli arcivescovi di Milano compaiono come intervenienti.*

### VI

952 agosto 7, Augusta - Manasse, arcivescovo di Milano, interviene con altri prelati italiani, francesi e tedeschi, ad un sinodo radunato da Ottone re, in cui vengono definite undici norme di materia ecclesiastica.

Edd.: G. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XVIII, Venezia 1773, col. 435; M.G.H., *Legum*, II, parte I, cit., p. 27<sup>53</sup>.

### VII

967 aprile 25, Ravenna - Vualperto, arcivescovo di Milano<sup>54</sup>, sottoscrive con altri prelati intervenuti ad un sinodo radunato da Ottone (I) l'atto con cui il papa Giovanni (XIII), pure presente al concilio, scomunica Eroldo, arcivescovo di Salisburgo, e nomina in sua vece nella stessa carica Federico.

Ed.: G.D. MANSI, op. cit., XVIII, col. 499.

### VIII

[997 febbraio-giugno], Pavia - Landolfo (II), arcivescovo di Milano, sottoscrive con il papa Gregorio (V), l'arcivescovo di Ravenna Giovanni ed altri prelati sei deliberazioni su diverse questioni prese nel concilio radunato a Pavia dal papa stesso.

Ed.: M.G.H., *Scriptorum*, III, cit., p. 694.

Nel primo di questi atti l'esposizione delle norme è preceduta da un resoconto del sinodo che, oltre a riportare la data in cui si tenne ed a menzionare i

---

<sup>53</sup> Come nel precedente lavoro, si danno degli atti sinodali considerati in appendice solo le edizioni più note e facilmente reperibili, rimandando ad esse anche per la citazione delle fonti. Pure per gli altri documenti che compaiono in appendice si citerà una sola edizione.

<sup>54</sup> Vualperto è pure citato da Liutprando fra i partecipanti al concilio radunato in S. Pietro a Roma il 963 novembre 6 dall'imperatore Ottone I, in cui si destituì per indegnità il papa Giovanni XII e si elesse al suo posto Leone, protoscribano della Chiesa romana (cfr. M.G.H., *Scriptorum*, III, Hannover 1839, p. 342).

prelati che vi parteciparono, dà alcuni ragguagli sulla sua convocazione e sulla partecipazione ad esso di Ottone. I canoni ricalcano la forma tradizionale, e quelli fra essi di materia disciplinare prevedono precise pene per i trasgressori. Non mancano pure molti puntuali riferimenti a canoni di precedenti concili riguardanti gli stessi argomenti.

Il secondo, riportato al termine di una breve cronaca degli avvenimenti che precedettero la convocazione del sinodo e delle maggiori deliberazioni prese in quella circostanza, appare come il risultato di uno dei tanti dibattimenti dell'assemblea. L'atto di scomunica reca, oltre alla sottoscrizione del papa e al monogramma di Ottone, le sottoscrizioni dei prelati presenti, nella cui serie Vualperto compare al terzo posto, dopo il patriarca di Aquileia Rodoaldo e l'arcivescovo di Ravenna Pietro.

I decreti del sinodo pavese, con le citate sottoscrizioni, sono integralmente riportati in un'epistola inviata dal papa all'arcivescovo Willegiso, vicario pontificio, perché ne prenda atto. Essi, puntualmente riferiti, sono introdotti da espressioni abbastanza usuali, quali « placuit sanctae synodo », « decretum est etiam », « item sancta synodus sancivit », e stabiliscono per i trasgressori precise pene spirituali. La norma che vieta accordi sull'elezione del successore di un papa ancor vivo, riporta pure estesamente un canone sullo stesso argomento sancito da un concilio presieduto da papa Simmaco. Dopo la sottoscrizione del papa, apre la serie delle sottoscrizioni dei prelati l'arcivescovo di Ravenna, cui segue immediatamente Landolfo II <sup>55</sup>.

*Atti giudiziari relativi a placiti a cui gli arcivescovi di Milano intervengono, ma che non presiedono.*

## IX

[906-910], Pavia - Nel placito tenuto, alla presenza di re Berengario, dai messi Giovanni, vescovo di Pavia, e Adelberto, vescovo di Bergamo, e a cui partecipa pure Aicone, arcivescovo di Milano <sup>56</sup>, Gaidolfo, abate del monastero di S. Ambrogio di Milano e il suo avvocato giudice Boniprando ottengono che si riconfermi che gli uomini di Civenna, Mandronino, Selvianate, Cantolico <sup>57</sup> sono servi e

---

<sup>55</sup> Molti sono pure i diplomi regi e imperiali concessi dietro petizione degli arcivescovi milanesi, di essi però non si è creduto opportuno, come già nel precedente lavoro, dare l'elenco, perché solo marginalmente interessano questa ricerca.

<sup>56</sup> Egli fu pure presente, insieme al vescovo di Pavia Giovanni ad un altro placito tenuto in data 912 giugno 9, Pavia, da re Berengario, in cui si aggiudicò alla chiesa di Reggio, in lite con il conte Vuifredo, la chiesa di S. Maria in Torricella. Il placito non ci è pervenuto, ma ne fa menzione un diploma di Berengario della stessa data (Cfr. L. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Berengario I*, Roma 1903, p. 222, n. LXXXIII).

<sup>57</sup> Gli uomini che intervengono a questo placito furono pure presenti al placito di Bellano del 905 (doc. IV); mancano solo « Lupus de Civenna », « Dognolino de Mandronino » e « Magiorano de Caltonico ».

non aldii del monastero stesso e della corte di Limonta, mediante la produzione in giudizio della *notitia* del placito tenutosi in Bellano nel luglio 905<sup>58</sup>.

A.S.M., Museo Diplomatico, n. 152, originale frammentario.

Ed.: C. MANARESI, *I placiti* . . . , cit., I, p. 456, n. 122.

## X

967 aprile 17, Ravenna - Nel placito tenuto dal papa Giovanni (XIII) e dall'imperatore Ottone (I), a cui interviene pure Vualperto, arcivescovo di Milano, si inquisisce intorno alla vertenza che oppone Pietro, arcivescovo di Ravenna ed il suo avvocato Orso, giudice della città di Ferrara, al diacono Rainerio, figlio del fu Teudegrimo conte e di Ingelrada contessa, accusato di aver incarcerato l'arcivescovo ed il suo avvocato e di aver trafugato i tesori di molte chiese ravennati e dello stesso episcopio. L'arcivescovo Pietro e il suo avvocato, non essendo Rainerio comparso in giudizio, ottengono l'investitura di tutti i suoi beni allodiali e feudali nel Regno Italoico. L'imperatore ordina poi al marchese Oberto, conte di palazzo, di porre un banno sui detti beni di duemila mancusi d'oro.

Ravenna, Archivio Arcivescovile, cartone n. 26, n. 1896, originale.

Ed.: C. MANARESI, *I placiti* . . . , cit., II, p. 50, n. 155.

## XI

985 luglio 18, Pavia - Nel placito presieduto da Giselberto, conte di palazzo, e a cui partecipa pure Landolfo (II), arcivescovo di Milano, Rozzone, vescovo di Asti e il suo avvocato Alberico ottengono che, essendo morto il vescovo di Alba Fulcardo, venga riconosciuta da Lanfranco, giudice e avvocato del Regno e della parte pubblica, la legittimità dell'avvenuta unione di detta diocesi di Alba con quella di Asti, con l'imposizione di un banno di mille libbre d'oro, in conformità col dettato di quattro documenti da loro prodotti in giudizio: l'atto relativo al concilio provinciale tenutosi in Milano nel 969<sup>59</sup>, in cui si ratificò la decisione presa dal papa Giovanni XIII con il consenso dell'imperatore Ottone I nel sinodo svoltosi in S. Pietro il 969 maggio 26 circa il passaggio della diocesi di Alba, alla morte del suo vescovo Fulcardo, sotto la giurisdizione della diocesi di Asti; il diploma dell'imperatore Ottone I del 969 novembre 9, Lucca, approvante la deliberazione del sinodo milanese, il diploma dell'imperatore Ottone II del 982 settembre 26, Capua, confermando le precedenti decisioni relative all'unione delle due diocesi, e la bolla con cui Benedetto VII il 982 ottobre 19 riconfermò la decisione di papa Giovanni XIII e le conferme imperiali.

A.S. Torino, Vescovadi, Asti, mazzo I, originale.

Ed.: C. MANARESI, *I placiti* . . . , cit., II, p. 240, n. 206.

## XII

996 aprile 17, Pavia - Nel placito presieduto da Ottone duca e messo di Ottone III re, cui interviene Landolfo (II), arcivescovo di Milano, Azone abate del

---

<sup>58</sup> V. più sopra doc. IV.

<sup>59</sup> V. più sopra doc. II.

monastero pavese di S. Pietro in Ciel d'Oro col suo avvocato giudice Alberico, figlio del fu Fulberto pure giudice, in lite con Odo conte, figlio del fu Arduino marchese, ottengono da questi il riconoscimento dei diritti del monastero sulla proprietà della corte « domusculta » nel luogo di Pavone.

A.S.M., Museo Diplomatico, n. 281 1/2, originale.

Ed.: C. MANARESI, *I placiti* . . ., cit., II, p. 325, n. 225.

Il primo e il terzo atto riguardano placiti per « ostensio chartae », di cui specificatamente il *Chartularium Langobardicum* si occupò fissandone il formulario, che si estese successivamente a tutti i placiti. Di essi si occuparono vari studiosi, quali il Ficker, il Mengozzi, il Solmi, e ad essi anche il Manaresi dedicò uno studio approfondito<sup>60</sup>.

La *notitia* del 967, invece, che presenta l'invocazione verbale e la doppia datazione, secondo gli anni di pontificato e di impero, all'inizio del testo, è perfettamente conforme allo schema assunto dalle *notitiae* nell'Esarcato, area che, con il ducato di Spoleto, non risentì dell'influenza del *Chartularium*<sup>61</sup>.

*Atti privati di cui gli arcivescovi di Milano sono autori*<sup>62</sup>.

a) *testamenti e donazioni « pro anima »*

### XIII

903 gennaio 11, Milano - Andrea, arcivescovo di Milano, dispone che una casa ed altre proprietà in Milano divengano un senodochio, dotato di beni in Bazzana, Maccognano, Cermenate e Milano. Lascia allo stesso beni in « Silvaniaco » e « Quartella » e dispone a favore del prete ufficiale della cappella di S. Raffaele, costruita nel senodochio, dei beni in « Aureliano » e in Milano. Lo dota pure di un uliveto in Lecco e stabilisce che esso sia retto dal nipote Warimberto, figlio del fu Ariberto di Besana, diacono, e alla morte di costui, dalla badessa del monastero milanese di Wigelinda (S. Radegonda).

A.S.M., Museo Diplomatico, n. 147, copia autentica forse coeva; ivi, copia autentica della metà del sec. XIII.

Ed.: C.D.L., cit., col. 675, n. CCCII.

<sup>60</sup> Cfr. più sopra nota n. 34.

<sup>61</sup> Cfr. C. MANARESI, *I placiti* . . ., cit., II, p. X-XI.

<sup>62</sup> Vi è pure un atto, di cui l'arcivescovo Lamperto è destinatario: 929 giugno 10, Milano - Adelberga, vedova di Pietro di Milano e figlia del fu Vualperto, vende a Lamperto arcivescovo alcuni beni in Niguarda (C.D.L., cit., col. 905, n. DCXXI). Quanto al falso testamento di Adelmanno, di cui riferisce un pure falso atto del 1197, non ci pare necessario parlare; di esso, comunque, tratta, oltre al Giulini (cfr. G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano ne' secoli bassi*, II ed., Milano 1854, I, p. 551 segg.), anche il Bognetti (G.P. BOGNETTI, *Arimannie nella città di Milano*, in « Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Classe di Lettere, LXXII (1938-39), pp. 173-220).

#### XIV

961 dicembre, Milano - Vualperto, arcivescovo di Milano, dispone che Gumperga, figlia del fu Lupone, libera di Milano, goda a titolo usufruttuario di alcuni beni in Tavazzano, e che alla morte di questa allo stesso titolo ne godano la di lei sorella Beata con il marito Pietro. Dispone infine che alla loro morte detti beni divengano di proprietà del monastero milanese di Wigelinda.

A.S.M., Museo Diplomatico, n. 214, copia autentica coeva.

Ed.: C.D.L., cit., col. 1117, n. DCXLIX.

#### XV

997 novembre, Milano - Landolfo (II), arcivescovo di Milano, dona al monastero di S. Celso presso Milano due mulini, in Occhiate e in « Bladinello » a condizione che l'abate, mentre egli è ancora vivo, nella festività di S. Celso e, dopo la sua morte, nel suo stesso anniversario, offra un pranzo ai preti decumani ufficiali di S. Nazaro e S. Ambrogio.

Archivio della canonica di S. Ambrogio di Milano, pergamene, sec. X, n. 32, copia autentica forse coeva.

Ed.: C.D.L., cit., col. 1647, n. DCCCCXXXVII.

Pochi sono i rilievi in merito a questi documenti.

Nel primo di essi è da notarsi il ricorso ad un'*arenga* che ricorda quella usata in consimili atti di Garibaldo, vescovo di Bergamo e di Ansperto, arcivescovo di Milano<sup>63</sup>. « Sacerdotalis dignitas convenit ut de suis propriis rebus ad exemplum alicorum Deo omnipotentis (sic) et domino nostro Iesu Christo filio eius redemptione animarum munera condonaret », e l'uso di una *minatio*, pure mutuata dall'*ordinatio* di Ansperto, ma resa con maggior completezza ed efficacia: « Et si, quod fieri non credo nec Deus permitat, si usquam in tempore ulla venerit persona, vel potestas, aut pontifex huius Sancte Mediolanensis ecclesie, qui hanc meam statutam iudicati et hordinationis inrumpere quiesierint, et in ea omnia . . . firmam et stabilem permanere non permiserit, cum Iuda traditore sit condempnatus in perpetuum ». Nell'escatocollo poi compaiono tra i sottoscrittori un suddiacono e un chierico.

La ricerca di una certa dignità formale rilevabile in quest'atto, non arriva però a risultati più concreti<sup>64</sup>, anzi non si riscontra più nei documenti successivi qui

---

<sup>63</sup> Cfr. C.D.L., cit., col. 416, n. CCXLVI; col. 482, n. CCLXXXVII; col. 490, n. CCXC.

<sup>64</sup> Forse questi pochi elementi sono sintomo di uno svolgimento avvicicabile in qualche modo a quello che interessò la documentazione vescovile di Asti in questo torno di anni, e che anche in quel caso non dette risultati definitivi; cfr. più oltre nota n. 69.

considerati, che, nonostante l'importanza del loro autore, non presentano differenze rispetto ai consimili atti rogati da ecclesiastici. Anche i sottoscrittori sono tutti laici.

b) *permutae*

#### XVI

988 gennaio, Milano - Landolfo (II), arcivescovo di Milano, cede a Romedio giudice, figlio del fu Angifredo « negotiator » della città di Milano, un terreno con bosco sito nell'alveo del fiume Lambro, fuori Milano, non lontano dalla basilica di S. Maria « alla Fontana », e di proprietà della stessa, che a sua volta è di pertinenza della chiesa milanese di S. Giorgio al Palazzo<sup>65</sup> e riceve in cambio, in favore delle chiese suddette, una vigna, undici campi, un bosco di castagni, un prato e tre selve « stellarie » nel luogo e fondo di Cernuso e « Malebaira ».

A.S.M., Museo Diplomatico, n. 282; copia autentica della fine del sec. XI.

Ed.: C.D.L., col. 1471, n. DCCCXLII.

#### XVII

997 gennaio 31, Milano - Landolfo (II), arcivescovo di Milano<sup>66</sup>, cede a Pietro « negotiator » della città di Lodi, figlio del fu Leone, un orto in Lodi presso la basilica di S. Stefano, di proprietà della basilica di S. Giorgio al Palazzo di Milano, a sua volta di pertinenza dell'episcopato della Chiesa milanese, ricevendo in cambio, in favore di detta basilica di S. Giorgio, un orto nella città di Lodi, presso la basilica di S. Biagio, e una casa con terreno e due vigne fuori Lodi, non lontano rispettivamente da porta Piacentina e dalla basilica di S. Bassiano.

A.S.M., Museo Diplomatico, n. 315, originale.

Ed.: C.D.L., cit., col. 1627, n. DCCCCXXVI.

#### XVIII

999 giugno 22 - Arnolfo (II), arcivescovo di Milano<sup>67</sup>, cede, da parte della chiesa plebana di S. Pietro di Brebbia, di pertinenza dell'episcopato della Chiesa

---

<sup>65</sup> Questa chiesa, come risulta chiaramente dal testo dell'atto del 997 riportato qui di seguito, « cum omni sua pertinencia pertinere videtur de sub regimine et potestate domui et archiepiscopati ipsius Sancte Mediolanensis ecclesie », perciò interviene nella permuta l'arcivescovo, che pure si sottoscrive.

<sup>66</sup> Il Savio (cfr. F. SAVIO, op. cit., *La Lombardia*, parte I, p. 377) assegna al 992 circa un altro atto, senza data, che fu attribuito invece dal Porro all'arcivescovo Landolfo I, il quale resse l'archidiocesi di Milano alla fine del sec. IX (cfr. C.D.L., cit., col. 615, n. CCCLXXI). Il Savio giustifica l'attribuzione di quest'atto a Landolfo II con il fatto che in esso compare un Geroino citato pure in un giudicato del 992 giugno 9 (cfr. C.D.L., cit., col. 1527, n. DCCCLXVIII). Comunque il documento, in cui l'arcivescovo riceve « ad partem ipsius domui Sancti Ambrosii et archiepiscopati ipsius Sancte Mediolanensis ecclesie » da Geroino alcuni beni in Asiliano, è il *breve* di una permuta, di cui è riportata solo la seconda parte, e a cui manca pure l'escatocollo.

<sup>67</sup> Di questo arcivescovo, il cui presolato tocca gli anni dal 997 al 1018, ci si occuperà estesamente nel lavoro dedicato al sec. XI, si considerano qui in appendice solo le poche permutae che rientrano nei limiti cronologici della presente ricerca.

milanese <sup>68</sup>, a Lanfredo, abate del monastero di S. Salvatore di Arona presso il lago Maggiore, che agisce per il monastero stesso, case e terre di proprietà della stessa chiesa nelle Valli d'Ossola, Divedro, Vigizzo, Anzasca, nonché i servi e le serve abitanti nei luoghi di Casasca Superiore e Inferiore, e riceve in cambio, in favore della suddetta chiesa, molti beni siti nei luoghi e fondi di Cadrezzate e Cheglio.

A.S. Torino, abb. SS. Gratiniano e Fillino di Arona, Mazzo I n. 2, copie dei secc. XIII e XIV.

Ed.: C.D.L., cit., col. 1694, n. DCCCCLXIV.

Queste permutate riguardano l'interesse patrimoniale dell'episcopato milanese e per questa ragione compare in esse l'arcivescovo. Esse però non presentano alcuna differenza rispetto alle numerose altre permutate coeve <sup>69</sup>, e anche l'intervento del messo arcivescovile, che con gli altri « boni homines » estimatori garantisce la validità del contratto, segue una norma comunemente rispettata nelle permutate che interessano beni ecclesiastici in genere <sup>70</sup>.

Il messo arcivescovile nel primo atto è « Petrus presbiter de ordine eiusdem Sancte Mediolanensis ecclesie », nel secondo è « Landulfus clericus et notarius », nel terzo « Ildegausus subdiaconus »: essi, come si può notare, non appartengono ai gradi più elevati della gerarchia ecclesiastica milanese.

I sottoscrittori infine, ad eccezione dell'arcivescovo e del suo messo, sono sempre laici.

Le permutate milanesi in cui una delle parti è ecclesiastica, e a cui intervengono

---

<sup>68</sup> « ... quod pleba ipsa cum omni sua pertinentia pertinere videtur de sub regimine et potestate Sancti Ambroxi et archiepiscopati Sancte Mediolanensis ecclesie ».

<sup>69</sup> Anche il Fissore, negli atti privati in genere e in particolare nelle permutate riguardanti la Chiesa di Asti, ha notato, a cominciare dalla seconda metà del sec. X, l'adeguamento della documentazione privata ecclesiastica alle forme di quella laica, contrariamente a quanto, pur con varie incertezze, si era verificato in Asti dalla fine del sec. IX, soprattutto nelle permutate, tendenti a differenziarsi in senso cancelleresco dai consimili atti tra privati (cfr. G.G. FISSORE, *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XIII*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », Torino, LXXI-1973, pp. 417-442). Nelle permutate arcivescovili milanesi questo tentativo di diversificazione non è oggettivamente riscontrabile, data la mancanza di documentazione.

<sup>70</sup> La presenza del messo vescovile in permutate con persone ecclesiastiche era stata stabilita dal C. 16 del re Astolfo, che a sua volta aveva risentito degli influssi della legislazione romana. Per la legislazione longobarda sulla permutata v. A. VISCONTI, *Lo svolgimento storico della permutata nel diritto medioevale*, in « Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Classe di Lettere, XLV-1912, p. 213 segg. »; P.S. LEICHT, *Le commutazioni ecclesiastiche nella L. 16 di Astolfo*, in « Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti » CXXI-(1911-12), p. 1289 segg.

perciò i messi degli arcivescovi, sono molto numerose nel sec. X<sup>71</sup>; citiamo qui brevemente, indicando semplicemente la data e i messi arcivescovili presenti, quelle riportate dal C.D.L.:

912 giugno, Milano, Adelardo arcidiacono e Petronace prete, messi di Aicone (C.D.L., cit., col. 771, n. CCCCXLVII);

[936-47], Monza, Tadone diacono, messo di Arderico (ivi, col. 936, n. DXLVIII);

941 luglio 5, Milano, Andrea prete, messo di Arderico (ivi; col. 963, n. DLXIV);

951 ottobre, Monza, Tadone diacono, messo di Manasse (ivi, col. 1022, n. DXCVII);

953 aprile, Milano, Adelberto suddiacono e primicerio dei notai, messo di Vualperto (ivi, col. 1029, n. DCII);

957 gennaio, Milano, Liutprando suddiacono, messo di Vualperto (ivi, col. 1063, n. DCXXI);

959 maggio, Velate, Eremberto prete, messo di Manasse (ivi, col. 1087, n. DCXXXIII)<sup>72</sup>;

262 luglio, Monza, Tadone diacono, messo di Vualperto (ivi, col. 1138, n. DCLIX);

963 settembre, Milano, Liutprando prete, messo di Vualperto (ivi, col. 1169, n. DCLXXIV);

963 novembre, Milano, Anselmo prete, messo di Vualperto (ivi, col. 1170, n. DCLXXV);

964 giugno, Milano, Adelmo prete, messo di Vualperto (ivi, col. 1188, n. DCLXXXIV);

964 ottobre, Monza, Tadone diacono, messo di Vualperto (ivi, col. 1190, n. DCLXXXV);

966 marzo, Milano, Liutprando prete, messo di Vualperto (ivi, col. 1203, n. DCXCIII);

---

<sup>71</sup> Nel sec. IX una sola permuta, edita dal C.D.L. (col. 532, n. CCCXVI) fa esplicita menzione di un messo arcivescovile, intervenuto ad una *commutatio* tra Arderico abate di S. Simpliciano e Reszerto prete (anni 881-896).

<sup>72</sup> Il fatto che in quest'atto compaia un messo di Manasse ha indotto il Savio a supporre che questo arcivescovo non avesse abdicato dalla propria carica, come il suo rivale Adelmanno, nonostante a Milano già da anni Vualperto fosse subentrato ad Adelmanno stesso nell'episcopato. Egli pensa che fin dall'inizio della sua lotta contro Adelmanno, Manasse fosse riuscito ad occupare una parte della diocesi milanese, in cui ancora nel 959 era riconosciuta la legittimità della sua carica arcivescovile (cfr. F. SAVIO, op. cit., *La Lombardia*, parte I, p. 362).

967 giugno, Milano, Ariberto chierico e notaio, messo di Vualperto (ivi, col. 1224, n. DCCIV);

968 marzo, Milano, Liutprando prete, messo di Vualperto (ivi, col. 1227, n. DCCVI);

968 ottobre, Monza, Adelberto diacono, messo di Vualperto (ivi, col. 1239, n. DCCLXII);

975 maggio, Milano, Adelberto suddiacono, messo di Gotifredo (ivi, col. 1337, n. DCCLXII);

976 dicembre, Varese, Pietro « qui et Azo » prete, messo di Gotifredo (ivi, 1364, n. DCCLXXVI);

979 aprile, Masciago, Pietro « qui et Azo » prete, messo di Gotifredo (ivi, col. 1394, n. DCCXCIV);

982 marzo, Monza, . . . messo di Landolfo (ivi, col. 1418, n. DCCCIX);

988 gennaio, Monza, Adelberto diacono, messo di Landolfo (ivi, col. 1469, n. DCCCXLI);

988 agosto, Milano, Pietro prete, messo di Landolfo (ivi, col. 1482, n. DCCCXLV);

990 settembre, Monza, Teopterto diacono, messo di Landolfo (ivi, col. 1506, n. DCCCLV);

990 dicembre, Milano, Lanfranco prete, messo di Landolfo (ivi, col. 1517, n. DCCCLX);

991 maggio 30, . . . , Arnaldo prete, messo di Landolfo (ivi, col. 1515, n. DCCCLIX);

992 maggio, Milano, Aripando suddiacono, messo di Landolfo (ivi, col. 1525, n. DCCCLXVII);

995 luglio, Monza, Teutperto diacono, messo di Landolfo (ivi, col. 1579, n. DCCCXCIV);

995 ottobre, Monza, Teutperto diacono, messo di Landolfo (ivi, col. 1588, n. DCCCC);

999 giugno, Milano, Benedetto prete, messo di Arnolfo (ivi, col. 1700, n. DCCCCLXV);

999 novembre, Monza, Teutperto diacono, messo di Arnolfo (ivi, col. 1706, n. DCCCCLXX).

Notiamo per prima cosa che i messi sono generalmente, ma non esclusivamente, preti o diaconi. A differenza di quanto si riscontra, con rare eccezioni, in Milano, da questo elenco risulta poi la stabilità di alcuni messi arcivescovili in permutate rogate fuori città: Tadone, ad esempio, « diaconus de ordine ecclesie Sancti Iohannis de Modoetia » compare, dal 936-47 al 964, come messo prima di Arderico,

poi di Manasse, infine di Vualperto, in tutte le permutate riguardanti S. Giovanni di Monza in cui interviene un messo arcivescovile<sup>73</sup>.

Quanto poi alle permutate del monastero di S. Ambrogio di Milano qui elencate (anni 953, 957, 988 agosto, 990 dicembre), il messo arcivescovile interviene in esse, con la sola eccezione di quella del 990, insieme al messo dell'abate. Ciò avviene, nei primi tre casi, perché i beni commutati con quelli del monastero santambrosiano sono di diretta pertinenza della Chiesa milanese, poi per un effettivo controllo da parte arcivescovile sul monastero stesso<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Nelle permutate per S. Giovanni di Monza, chiesa di fondazione regia, intervengono, fino al 962 circa, alcune volte messi regi, altre messi arcivescovili. Alle permutate monzesi ha dedicato uno studio il Barni (Cfr. G.L. BARNI, *Messi vescovili e messi regi in permutate della chiesa di S. Giovanni di Monza*, in « Rendiconti dell'Istituto Lombardo . . . », cit., LXXVII-(1943-44), pp. 471-499). Lo stesso Tadone diacono nel 960 e nel 961-62 compare come messo regio (cfr. C.D.L. cit., col. 1091, n. DCXXXV; col. 1118, n. DCL).

<sup>74</sup> Cfr. G.L. BARNI, *Messi vescovili . . .*, cit., pp. 489-491.

#### TAVOLA DELLE SIGLE:

A.S., A.S.M.	=	Archivio di Stato, Archivio di Stato di Milano
A.S.L.	=	Archivio Storico Lombardo
C.D.L.	=	Codex diplomaticus Langobardiae, a cura di G. Porro Lambertenghi in « Historiae Patriae Monumenta », XIII, Torino 1873
M.G.H.	=	Monumenta Germaniae Historica